



ATTO N. 287

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1935 del 15.11.2005)

“Modificazione della legge regionale 28 gennaio 2003, n. 2 – Istituzione di un ruolo speciale transitorio per il personale in servizio a tempo determinato ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61 di conversione del decreto - legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle Regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi”

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 14.12.2005*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 14.12.2005



REGIONE UMBRIA

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE MODIFICA DELL'ART. 7 DELLA L.R. 28
GENNAIO 2003 N. 2.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

15/11/2005 n. 1935

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
LIVIANTONI CARLO	Vice Presidente	X	
BOTTINI LAMBERTO	Assessore	X	
GIOVANNETTI MARIO	Assessore	X	
MASCIO GIUSEPPE	Assessore	X	
PRODI MARIA	Assessore		X
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROMETTI SILVANO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	
STUFARA DAMIANO	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : RIOMMI VINCENZO

Direttore: BRUNI ALDO

Segretario Verbalizzante : BALSAMO MARIA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore alle Risorse finanziarie, umane e strumentali avente per oggetto: " *Modifica dell'art. 7 della legge regionale 28 gennaio 2003, n. 2 concernente "l'istituzione di un ruolo speciale transitorio per il personale in servizio a tempo determinato ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61 di conversione del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle Regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi"* ;

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo e dal Consiglio delle Autonomie locali;

Preso atto degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 5, comma 5 del Regolamento regionale 12 novembre 2001, n. 6, che si allega;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,


DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "*Modifica dell'art. 7 della legge regionale 28 gennaio 2003, n. 2 concernente l'istituzione di un ruolo speciale transitorio per il personale in servizio a tempo determinato ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61 di conversione del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle Regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi*", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare il proprio Assessore agli Affari Istituzionali, riforma della Pubblica Amministrazione e dei Servizi pubblici locali, Programmazione ed organizzazione delle risorse finanziarie, umane, patrimoniali, Innovazione e sistemi informativi, Protezione civile e programmi di ricostruzione e sviluppo delle aree colpite dagli eventi sismici di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi dell'art. 46, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale.

IL DIRETTORE :




IL PRESIDENTE:



IL RELATORE:



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:





Disegno di legge: " Modifica dell'art. 7 della legge regionale 28 gennaio 2003, n. 2 concernente "l'istituzione di un ruolo speciale transitorio per il personale in servizio a tempo determinato ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61 di conversione del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti a favore delle zone terremotate delle Regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi"

RELAZIONE

In conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio regionale nell'anno 1997, il Ministero dell'Interno con le Ordinanze nn. 2668/97, 2694/97, e 2706/97 consentiva alle Amministrazioni colpite dall'evento sismico di fronteggiare le attività di emergenza con personale tecnico ed amministrativo appositamente reclutato, inizialmente per sei mesi.

Successivamente, al fine di completare siffatte attività il decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 e sua legge di conversione 30 marzo 1998, n. 61, in deroga alla ordinaria normativa sulle assunzioni consentiva di prorogare i rapporti di lavoro previamente instaurati e di effettuare, qualora permanessero le esigenze de quibus, ulteriori assunzioni.

La deroga naturalmente andava ad incidere sulla durata temporale della prestazione lavorativa e sulla eccezionalità della motivazione, ma non anche sui principi cardini in materia di assunzioni, tanto che il contingente reclutato da ciascuna Amministrazione, risultava ottemperante ai principi generali in materia di assunzioni, ovvero di imparzialità, giusto procedimento, trasparenza.

Il contingente di personale assunto per le finalità dell'emergenza prima e della ricostruzione poi, veniva ripetutamente prorogato per effetto della nominata L.61/98 fino a raggiungere il periodo di tre anni, poi elevato di un ulteriore anno con

l'ordinanza del Ministero dell'Interno 3076 del 30.08.2000.

Al fine di consentire la stabilizzazione del personale reclutato con i nominati disposti, veniva infine emanata la Legge 11 dicembre 2000 n. 365 che prevedeva la possibilità, limitatamente a quelle amministrazioni che avevano assunto personale fruendo delle opportunità date dalla L. 61 in premessa, di trasformare tali rapporti di lavoro attraverso procedure concorsuali interamente riservate, usufruendo dei fondi della L. 61 stessa, sin quando disponibili.

L'Amministrazione regionale provvedeva a questo punto ad indire con determinazione n. 10117 del 31.10.2001 un bando di concorso per 56 posti complessivi in profili di categorie B percorso alto, C e D percorso basso, con instaurazione di contratto di lavoro a tempo indeterminato con i vincitori a decorrere dal 01.02.2002.

Gli idonei collocati in siffatte graduatorie e pari a n. 95 unità, venivano inoltre inseriti a domanda in un ruolo speciale transitorio per effetto dell'intervenuta l.r. n. 2 del 28.01.2003, con la previsione di trasmodare nei ruoli ordinari a far data dal 01.01.2006.

Al fine di garantire ai dipendenti in servizio presso gli Enti locali analoghe prospettive di stabilizzazione, la cennata l.r. n. 2 prevedeva all'art. 5 l'utile strumento dell'accordo di programma da stipularsi tra gli Enti locali, gli Enti strumentali della Regione e degli Enti locali, per la copertura di posti vacanti, anche di nuova istituzione, o dei posti trasformati sulla base dei piani di fabbisogno delle risorse umane, strumento questo che ad ora non risulta comunque utilizzato.

Risultavano invece utilizzate da parte della Regione le specifiche disposizioni di cui all'art. 6, titolato " Priorità nell'utilizzo del personale" , per effetto delle quali si procedeva all'indizione di un avviso di selezione per l'assunzione a tempo determinato presso la Regione con contratto di lavoro a tempo determinato


per un anno, per n. 30 unità complessive di personale di cat. B percorso alto e basso, C,e D percorso basso, riservato al personale assunto con contratto a termine presso gli Enti locali e loro Enti strumentali per le esigenze della L 61/98 e risultato idoneo ai concorsi di cui alla L 365/2000, procedura che tuttora risulta essere in corso.

Con la l.r. n. 2/2003 inoltre, all'art. 7 si prevedeva la possibilità di prorogare da parte degli Enti locali la validità dei contratti in essere e fino al 31.12.2005 con il personale in servizio per le finalità della L 61 entro i limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate dalla Regione.

Considerato che siamo in prossimità di tale scadenza e che dunque il numeroso contingente in servizio presso gli Enti locali non più tutelato da una norma di riferimento, andrebbe a scadere interrompendo de facto l'indispensabile attività direttamente o indirettamente collegata alla ricostruzione, ed anche in considerazione dell'esperienza da questi maturata presso le Amministrazioni interessate, occorre, previa modifica della vigente l.r. 28 gennaio 2003, n. 2 , per la parte di competenza dell'art. 7, comma 1, procedere ad ampliare tale data di scadenza.



Disegno di legge: “Modificazione dell’ articolo 7 della legge regionale 28 gennaio 2003, n. 2 concernente “Istituzione di un ruolo speciale transitorio per il personale in servizio a tempo determinato ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61 di conversione del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle Regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi”.



Art. 1.

(Modificazione dell’art. 7)

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 28 gennaio 2003, n. 2 le parole “fino al 31 dicembre 2005” sono sostituite dalle parole “fino al 31 dicembre 2007”.

Art. 2.


(Copertura finanziaria)

1. Per l’attuazione delle misure previste dall’articolo 7 della l.r. 2/2003 così come modificato dalla presente legge sono utilizzati i fondi previsti dall’articolo 14, comma 14 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61 e dall’ articolo 8 bis della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, entro i limiti delle risorse assegnate agli Enti locali dalla Regione.



REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo
Il Presidente

Regione Umbria - Giunta Regionale Segreteria Presidenza G. Regionale Prot. Uscita del 15/11/2005 nr. 0187827 Classifica: I.14


Al Direttore alle
risorse finanziarie
umane e strumentali
Dott. Aldo Bruni

SEDE

Oggetto: Disegno di legge "Modificazione dell'articolo 7 della legge regionale 28 gennaio 2003, n. 2 concernente "Istituzione di un ruolo speciale transitorio per il personale in servizio a tempo determinato ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61 di conversione del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle Regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi".

Si comunica che il Comitato legislativo nella seduta del 15 novembre 2005 ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in oggetto, nel testo che si allega.

Cordiali saluti.

Avv. *Monima Balsamo*


Disegno di legge: “Modificazione dell’articolo 7 della legge regionale 28 gennaio 2003, n. 2 concernente “Istituzione di un ruolo speciale transitorio per il personale in servizio a tempo determinato ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61 di conversione del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle Regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi”.

COMITATO LEGISLATIVO
Il Segretario
Dr.ssa *Donatella Furia*

Art. 1.

(Modificazione dell’art. 7)

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 28 gennaio 2003, n. 2 le parole “fino al 31 dicembre 2005” sono sostituite dalle parole “fino al 31 dicembre 2007”.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Per l’attuazione delle misure previste dall’articolo 7 della l.r. 2/2003 così come modificato dalla presente legge sono utilizzati i fondi previsti dall’articolo 14, comma 14 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61 e dall’ articolo 8 bis della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, entro i limiti delle risorse assegnate agli Enti locali dalla Regione.

Allegato

Relazione Finanziaria

La proroga dei contratti del personale assunto a tempo determinato ai sensi della legge n.61/1998, comporta la messa a disposizione degli Enti Locali delle relative risorse necessarie.


Per tale finalità il comma 14 dell'art.14 della legge n.61/1998 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che la Regione possa riservare una quota massima del 4% delle risorse destinate alla ricostruzione post sisma 1997.

A dicembre 2004 tutte le risorse disponibili sono state utilizzate. In attesa di ulteriori risorse statali destinate alla ricostruzione, la Regione, per evitare il blocco dell'attività tecnico-amministrativa, è stata costretta a finanziare con risorse proprie la spesa del personale assunto sia dalla stessa Regione che dai Comuni interessati alla ricostruzione.

Allo scopo è stata emanata la legge regionale n.8 del 16/02/2005, con la quale sono stati destinati 23 milioni di euro alla ricostruzione prevedendo, tra l'altro, la possibilità di utilizzare tali risorse anche per il supporto tecnico-amministrativo.

Pertanto, ad oggi, per garantire la proroga dei contratti del personale assunto a tempo determinato, in attesa di ulteriori risorse statali, si può far fronte, se necessario, con quelle messe a disposizione dalla Regione. Ciascun Ente locale procederà in ogni caso alla proroga dei contratti in relazione alle risorse assegnate.

Il Dirigente dell'UDT Gestione finanziaria
e sistema informativo della ricostruzione
Mario Matteucci



Perugia, il 12 DIC. 2005
Per copia conforme
all'originale.



IL DIRIGENTE

